



COMUNE DI BROGNATURO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIAMORTUARIA



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 Riferimenti Normativi

ARTICOLO 2 Oggetto e definizioni

ARTICOLO 3 Responsabilità

ARTICOLO 4 Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7 Deposizione della salma nel feretro

ARTICOLO 8 Verifica e chiusura dei feretri

ARTICOLO 9 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

ARTICOLO 10 Targhetta di riconoscimento

ARTICOLO 11 Modalità del trasporto e percorso

ARTICOLO 12 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

ARTICOLO 13 Trasporto di ceneri e resti

ARTICOLO 14 Trasporti e sepolture a carico del Comune

ARTICOLO 15 Ricevimento Salme

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

ARTICOLO 16 Elenco Cimiteri

ARTICOLO 17 Disposizioni generali - Vigilanza

ARTICOLO 18 Reparti speciali nel cimitero

ARTICOLO 19 Criteri di assegnazione

ARTICOLO 20 Modalità di pagamento

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 21 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - SEPOLTURE

ARTICOLO 22 Sepolture Gratuite

ARTICOLO 23 Sepolture a Pagamento

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 24 Deposito

ARTICOLO 25 Inumazione

ARTICOLO 26 Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

ARTICOLO 27 Tumulazione

ARTICOLO 28 Tumulazione provvisoria

ARTICOLO 29 Traslazione

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 30 Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 32 Esumazione straordinaria

ARTICOLO 33 Estumulazione

ARTICOLO 34 Raccolta dei resti ossei

ARTICOLO 35 Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

ARTICOLO 36 Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

ARTICOLO 37 Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

ARTICOLO 38 Oggetti da recuperare

CAPO VI - CREMAZIONE

ARTICOLO 39 Crematorio

ARTICOLO 40 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri

ARTICOLO 41 Urne Cinerarie

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

- ARTICOLO 42 Orario
- ARTICOLO 43 Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- ARTICOLO 44 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- ARTICOLO 45 Manifestazioni
- ARTICOLO 46 Divieto di attività commerciali
- ARTICOLO 47 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- ARTICOLO 48 Coltivazione di fiori ed arbusti
- ARTICOLO 49 Riti funebri
- ARTICOLO 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ARTICOLO 51 Concessioni per sepolture private
- ARTICOLO 52 Durata e Decorrenza delle Concessioni
- ARTICOLO 53 Modalità di concessione
- ARTICOLO 54 Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
- ARTICOLO 55 Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private
- ARTICOLO 56 Manutenzione

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- ARTICOLO 57 Cessazione della sepoltura
- ARTICOLO 58 Cessazione della concessione
- ARTICOLO 59 Divisione, Subentri
- ARTICOLO 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato (30 - 99 anni)
- ARTICOLO 61 Rinuncia a concessione di manufatti concessi in perpetuità

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ARTICOLO 62 Revoca
- ARTICOLO 63 Decadenza
- ARTICOLO 64 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ARTICOLO 65 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ARTICOLO 66 Esecuzione opere ed accesso al cimitero
- ARTICOLO 67 Autorizzazioni ad effettuare lavori
- ARTICOLO 68 Obblighi e divieti per il personale dipendente del Servizio Cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- ARTICOLO 69 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- ARTICOLO 70 Registro delle operazioni cimiteriali
- ARTICOLO 71 Schedario dei defunti
- ARTICOLO 72 Schedario informatizzato delle concessioni
- ARTICOLO 73 Illuminazione votiva

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

- ARTICOLO 74 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- ARTICOLO 75 Autorizzazioni e Cautele
- ARTICOLO 76 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria
- ARTICOLO 77 Assegnazione a Enti - Comunità religiose ed alle Confraternite
- ARTICOLO 78 Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
- ARTICOLO 79 Disposizioni finali
- ARTICOLO 80 Entrata in vigore

ALLEGATO 1

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni normative:
 - Disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
 - D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
 - Circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998;
 - Legge n° 130 del 30/03/2001;
 - Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
 - D.P.R. n° 254 del 10/07/2003;
 - Legge Regione Calabria n.48/2019.

ARTICOLO 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. Il cimitero che il presente regolamento intende disciplinare è quello di esclusiva appartenenza al demanio del Comune, esistente nel territorio di BROGNATURO, denominato come "Cimitero Comunale".
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - 2.1 per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9)
 - 2.2 per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art.28).
 - 2.3 per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 29)
 - 2.4 per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 31).
 - 2.5 per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 32)
 - 2.6 per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 35)
 - 2.7 per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
 - 2.8 per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
 - 2.9 per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
 - 2.10 Per ossario si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.70, destinato ad accogliere le cassette contenenti i resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
 - 2.11 per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
- 3 **Case Funerarie**: Per Casa Funeraria si intende una struttura privata, gestita da soggetti

autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie ed ospedaliere. Al suo interno è possibile procedere all'osservazione, alla composizione e alla vestizione della salma, all'imbalsamazione e alla tanatoprassi, alla custodia e all'esposizione del cadavere anche a cassa aperta, alle attività di commemorazione e di commiato del defunto. In merito ai requisiti delle "case funerarie" o depositi di osservazione per servizi funerari, si rimanda ai riferimenti normativi nazionali e regionali vigenti.

- 4 Le dotazioni tecnologiche, impiantistiche ed organizzative delle Case Funerarie, devono essere conformi a quanto previsto dal **Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per le attività del Servizio Mortuario**.

ARTICOLO 3

Responsabilità

- 1 Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2 Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1 L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1 Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
- 2 Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1 L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - 2.2 Copia del presente Regolamento;
 - 2.3 L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - 2.4 L'elenco delle concessioni cimiteriali, in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - 2.5 L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - 2.6 Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

- 1 Il Comune non dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90) più prossima al Comune stesso.
- 2 Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi dell'A.S.P. territoriale, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 3 Il Comune non dispone di celle frigorifere che devono essere individuate dall'A.S.P. territorialmente competente di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90. Sussiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93 che saranno fatte esclusivamente tra Comune e A.S.P., escludendo ogni ipotesi di convenzioni con altri soggetti imprenditoriali a partire dagli operatori

funebri.

- 4 La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione (su apposita autorizzazione dell'autorità sanitaria competente - tale autorizzazione può essere estesa ai familiari del defunto).

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2 In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
- 3 **La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.**

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura dei feretri

- 1 Per quanto concerne le attività di cui al presente articolo, si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali. Con riferimento alla legislazione regionale, in particolare, si rimanda all'art.12 della Legge 48/2019 – Trasporti funebri, commi 2, 3, 4, 5. La verifica dell'identità del cadavere e della rispondenza del cofano utilizzato, in relazione alla destinazione (inumazione, tumulazione o cremazione) ed alla distanza da percorrere, è competenza dell'addetto al trasporto di cadavere (addetto dell'impresa funebre), compresa anche la verifica dell'adozione delle precauzioni disposte dal Medico Necroscopo in caso di morte per malattie infettive e diffuse o rischi simili.
- 2 Compito dell'addetto al trasporto sarà anche l'apposizione di sigillo su una vite del feretro ai sensi della Legge Regionale n. 48/2019 a garanzia dell'integrità del feretro, e del suo contenuto.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

- 1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI-Z I01 U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

- 1.1 Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
- 1.2 I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- 1.3 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- 1.4 Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, per la destinazione all'inumazione ed alla cremazione, si deve impiegare il sacco biodegradabile (MATER-BI) al posto del cofano di metallo. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90

qualora il trasporto sia per o dall'estero tenendo conto delle disposizioni previste nei trattati internazionali.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5 E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25, a norma dell'art.30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

1.6 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

1.7 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

- 2 Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
- 3 Qualora una salma, già sepolta, sarà esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell'A.S.P. territoriale che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
- 4 Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
- 5 Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- 6 In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 10

Targhetta di riconoscimento

- 1 Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2 Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11

Modalità del trasporto e percorso

- 1 Per quanto concerne le attività di cui al presente articolo, si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali. Con riferimento alla legislazione regionale, in particolare, si rimanda all'art.12 della Legge 48/2019 – Trasporti funebri.
- 2 I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
- 3 Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, con possibilità eventuale di effettuare il periodo di osservazione previsto per legge presso le strutture denominate "Case Funerarie", il prelievo dal luogo di osservazione o dall'obitorio con il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 4 Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- 5 Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il

- passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 6 Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone vi è l'obbligo da parte dei familiari o dell'Impresa funebre delegata di avvisare il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che provvederà a prendere accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
 - 7 L'ASP territorialmente competente coadiuva il Comune nel controllo dei trasporti funebri per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e ne riferisce al Comune.
 - 8 Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
 - 9 Costituisce trasporto di salma a bara aperta, per come disposto dall'art.12 comma 1 della Legge Regionale n.48/2019, il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria, entro 24 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione di cui al comma 10 della predetta legge, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale.
 - 10 Nei casi previsti dalle normative vigenti, nazionali e regionali, il trattamento antiputrefattivo è eseguito a seguito di specifica disposizione del medico necroscopo intervenuto.
 - 11 In merito ai requisiti delle imprese funebri e dei soggetti ad esse collegati, si rimanda alle normative nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 12

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1 A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente del Servizio correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1 Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2 Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 2 Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non saranno richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di BROGNATURO, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
- 3 Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 13

Trasporto di ceneri e resti

- 1 Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato, previe le previste autorizzazioni a cura degli uffici sanitari competenti.
- 2 Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 3 Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4 Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

ARTICOLO 14

Trasporti e sepolture a carico del Comune

- 1 Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa

carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i trasporti degli indigenti deceduti o dei defunti per i quali si registri il disinteresse degli aventi titolo nell'arco di 30 giorni successivi al sigillo cassa dopo il decesso. Analogamente si procede per il trasferimento dei defunti deceduti "sulla pubblica via" qualora si rappresentino analoghe circostanze di abbandono. Tali trasporti saranno eseguiti, con un criterio di turnazione da parte delle attività funebri operanti nel comune, definite le tariffe relative.

- 2 Relativamente all'individuazione oggettiva degli indigenti, si farà riferimento agli accertamenti condotti in merito dai competenti uffici comunali, mediante definizione ed idoneo riscontro di criteri formali.

ARTICOLO 15

Ricevimento Salme

- 1 Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
- 2 La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di BROGNATURO, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente Regolamento.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

ARTICOLO 16

Elenco Cimiteri

- 1 Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.

ARTICOLO 17

Disposizioni generali - Vigilanza

- 1 L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
- 2 Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
- 3 Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di BROGNATURO.

ARTICOLO 18

Reparti speciali nel cimitero

- 1 All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90);
- 2 Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 19

Criteri di assegnazione

- 1 Nel Cimitero di BROGNATURO, i loculi vengono assegnati al momento del decesso, previa richiesta scritta di un familiare o mandatario in vita del defunto, salvo verifica della disponibilità dei loculi, all'effettiva domanda.
- 2 E' ammessa, la concessione di loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune di BROGNATURO, le quali non hanno parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta

- abbiano compiuto il 70° anno di età.
- 3 E' ammessa la concessione di loculi a persone vedove, le quali, non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile concedere fino a 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.
 - 4 Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali saranno concesse cellette ossario e cinerarie appositamente costruite a tale scopo.
 - 5 Eventuali concessioni dei secondi loculi, sono ammesse a condizione che:
 - 5.1 il coniuge superstite abbia già superato il 70° anno d'età al momento del decesso del con sorte.
 - 5.2 il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto, che abbia superato il 70° anno d'età.
 - 5.3 la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 70 anni, di figlio unico deceduto.
 - 5.4 la richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 70° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori.
 - 6 Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune l'eventuale loculo già avuto in concessione alle condizioni di acquisto previste e previa rinuncia del precedente loculo, che ritorna nella disponibilità di vendita al Comune, ottenendo una parziale riduzione del 50% della tariffa prevista per il secondo loculo, solo in caso che il decesso sia avvenuto nell'arco degli ultimi cinque anni.
 - 7 In presenza di tumulazioni provvisorie nei cimiteri del Comune di BROGNATURO, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.
 - 8 Qualora, per mancanza di loculi nel Cimitero di destinazione, si verificassero tumulazioni provvisorie in altro cimitero comunale di salme, che non ne avevano il diritto alla tumulazione, il familiare, al momento della disponibilità dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel Cimitero di originaria destinazione, in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune addebitandone le relative spese ai familiari.
 - 9 L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:
 - 9.1 Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.
 - 9.2 Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 70° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente. (per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo).
 - 9.3 Qualora la tumulazione provvisoria, sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo, sarà possibile, soltanto al momento del decesso così come previsto al comma n. 6 del presente articolo.
 - 9.4 Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, debbono essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura (per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate alla lettera ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo).
 - 10 Nel cimitero di BROGNATURO, debbono essere ricevute in ordine di priorità:
 - 10.1 Salme di persone morte nel territorio del Comune di BROGNATURO, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto;
 - 10.2 Salme delle persone morte fuori del Comune di BROGNATURO, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - 10.3 Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nei Cimiteri di

BROGNATURO;

- 10.4 Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di BROGNATURO;
- 10.5 Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di BROGNATURO;
- 10.6 Salme di persone non residenti in vita nel Comune di BROGNATURO e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
- 10.7 I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
- 10.8 I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate;
- 10.9 Salme che avevano già tumulato negli stessi cimiteri, a carattere definitivo, il proprio coniuge o congiunti fino al 1° grado di parentela ovvero genitori o figli, (art. 77 c.c.).

ARTICOLO 20

Modalità di pagamento

- 1 Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.
- 2 In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 12 mesi, previa corresponsione degli interessi. La richiesta di rateizzazione, per massimo 12 rate mensili, si perfeziona con la presentazione di polizza fideiussoria annuale rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.
- 3 Analogamente ove ricorrano problematiche di estrema indigenza e circostanze tali da non consentire alcun recupero dei canoni e delle altre spese relative al seppellimento della salma, il Comune, previa giustificata ed inconfutabile valutazione da parte del Settore Servizi Sociali che relazionerà in merito alle circostanze con proprio vincolante parere, provvederà alla concessione gratuita del loculo e delle relative spese di seppellimento.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per il cimitero, il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 21

Piano regolatore cimiteriale

- 1 Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni relativamente al tipo di sepolture previste nel successivo Art. 23.
- 2 Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.P. territoriale, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.
- 3 Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - 3.1 Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
 - 3.2 Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - 3.3 Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
 - 3.4 Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in

correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

- 4 Delle possibili forme di intervento finalizzate al più corretto ed economico smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, sia in loco, a mezzo di compostiere o forme di incenerimento a norma di legge, o tramite ditte autorizzate allo smaltimento differenziato con competenza sul territorio del Comune. In qualunque circostanza si dovrà favorire l'uso di materiali completamente biodegradabili che garantiscano nel tempo la totale eliminazione della presenza di materie plastiche in forma di rifiuto.
- 5 Analogamente si valuteranno nel suddetto piano, forme di illuminazione a risparmio energetico ed ogni altra possibile forma atta a garantire il massimo livello tecnologico di risparmio ed acquisizione di energia elettrica e di uso delle acque con eventuali forme di recupero di quelle piovane o di riciclaggio e riuso di acque depurate al solo fine irriguo.
- 6 Con scadenza decennale il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
- 7 Nel cimitero, si devono individuare zone da destinare a:
 - a) campo per le inumazioni comuni, ai sensi dell'art. 337 del T.U. n. 1265 del 27.07.1934 e degli artt. 49, 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - b) campo per le inumazioni speciali;
 - c) aree riservate per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, collettiva o per famiglie (tombe di famiglia a edicola o tombe di famiglia a raso);
 - d) area destinata alla costruzione di manufatti per tumulazioni individuali fuori terra (loculi colombari e loculi ossari, loculi e/o cellette per la tumulazione di neonati);
 - e) area, eventuale, per il seppellimento dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - f) Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione un'area per gli altri insediamenti essenziali alla funzionalità del cimitero stesso.

CAPO III - SEPOLTURE

ARTICOLO 22

Sepolture Gratuite

- 1 Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, nei reparti per gli indecomposti, e nei casi previsti dall'Art.20 - 3° comma.

ARTICOLO 23

Sepolture a Pagamento

- 2 Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dal competente organo comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, le cellette o piccoli loculi destinati alla tumulazione di neonati o di prodotti abortivi, i lotti di terreno edificatorio.

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 24

Deposito

- 1 L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura viene effettuata, di norma, presso la camera mortuaria del Cimitero comunale di BROGNATURO. Su espressa richiesta dei familiari del defunto, il previsto periodo di osservazione può ritenersi autorizzato anche presso le strutture di accoglienza private dette "Case Funerarie", autorizzate ed in regola con le norme e le autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste a tale scopo in ambito nazionale e regionale.

ARTICOLO 25

Inumazione

- 1 Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 2 Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
 - 2.1 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di BROGNATURO, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
 - 2.2 Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di BROGNATURO, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 - 2.3 A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.
 - 2.4 La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
- 3 In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

- 1 I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
 - 1.1 Inumazioni ordinarie decennali.
 - 1.2 Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.
 - 1.3 Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
 - 1.4 Inumazioni ordinarie di arti.
- 2 Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 27

Tumulazione

- 1 Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2 Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
- 3 A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
- 4 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
- 5 Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.285/90 privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del D.P.R. 285/90 si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R 285/90 e dall'art 16 della Circ. Min. Sanità n.24/93.
- 6 E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 28

Tumulazione provvisoria

- 1 La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata. Il Responsabile del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili,

aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

- 1.1 Qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
 - 1.2 qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.
 - 1.3 qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.2 e 1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
- 2 Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.2 e 1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 53 del presente regolamento, tra quelli disponibili.
 - 3 Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Municipale.
 - 4 Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
 - 5 Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
 - 6 E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
 - 7 Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 29

Traslazione

- 1 Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero del Comune di BROGNATURO e fuori dal Comune stesso.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 30

Esumazioni ordinarie

- 1 Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
- 2 Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
- 3 Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e/o dal Responsabile incaricato e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 31

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1 Annualmente saranno predisposti, per il cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 2 Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
- 3 Entro il mese di settembre di ogni anno, sarà predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

- 4 Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno anche comunicate alle persone o loro familiari di primo grado che pro tempore avevano presentato domanda di inumazione.
- 5 Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
- 6 Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 32

Esumazione straordinaria

- 1 L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
- 2 Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'A.S.P. territoriale o di personale tecnico appositamente delegato dall'A.S.P. competente.

ARTICOLO 33

Estumulazione

- 1 Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2 Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
- 3 Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
- 4 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 5 Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni della concessione:
 - 5.1 su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art.37 D.P.R. 285/90);
 - 5.2 a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
- 6 Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'A.S.P. territoriale o di personale tecnico appositamente delegato dall'A.S.P. competente.

ARTICOLO 34

Raccolta dei resti ossei

- 1 Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
- 2 Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
- 3 A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 35

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

- 1 Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10, 20 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art.

- 3 del DPR 254/03.
- 2 I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - 2.1 Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
 - 2.2 Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - 2.3 Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
 - 3 Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - 3.1 Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
 - 3.2 Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
 - 4 Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
 - 5 Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01.
 - 6 E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
 - 7 Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - 7.1 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 7.2 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
 - 8 Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
 - 9 Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale degli Uffici Cimiteriali da lui delegato, il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione, all'estumulazione, alla riduzione di resti mortali ed all'eventuale trasferimento dei resti presso l'ossario comune o il cinerario comune.

ARTICOLO 36

Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

- 1 E' richiesta la presenza del Personale Sanitario dell'A.S.P. territoriale nei seguenti casi:
 - 1.1. Esumazione straordinaria;
 - 1.2. Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento;
 - 1.3. Risanamento tombe;

- 1.4. Estumulazione per traslazione di feretro nello stesso Cimitero del Comune di BROGNATURO o fuori Comune;
- 1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

ARTICOLO 37

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

- 1 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 - 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 38

Oggetti da recuperare

- 1 Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
- 2 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
- 3 Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI - CREMAZIONE

ARTICOLO 39

Crematorio

- 1 Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale, per le proprie necessità, degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili o in alternativa che rappresentino circostanze di vantaggio dal punto di vista dell'economicità del servizio, da individuare con appositi atti della Giunta Municipale. Ogni altra attività svolta al di fuori delle competenze cimiteriali è di libera scelta da parte dei privati, nel rispetto delle norme in vigore.

ARTICOLO 40

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

- 1 Sia per l'autorizzazione alla cremazione, che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 41 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", oltretutto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno. Nel caso di dispersione delle ceneri occorre che tale circostanza avvenga, secondo quanto disposto nell'atto autorizzativo rilasciato, che dovrà essere sottoscritto in presenza di un Ufficiale di Stato Civile, con particolare riguardo agli impegni comportamentali da parte del soggetto incaricato alla dispersione, compresa la comunicazione dell'orario e del luogo dell'esecuzione al fine di poter predisporre, se ritenuto necessario, anche controllo puntuale. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in natura, dovrà essere rilasciata su opportuno modulo, che evidenzia anche i luoghi della dispersione come indicati dalle disposizioni normative vigenti.
- 2 Modalità di conservazione, l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata in appositi loculi destinati a tale scopo, non è previsto il seppellimento poiché equivale alla dispersione nel terreno delle ceneri;
 - b) conservata o dispersa in un cinerario comune all'interno del cimitero con annessa annotazione del registro cimiteriale sia della conservazione che della eventuale dispersione;
 - c) consegnata al soggetto affidatario purché sia persona tra gli aventi diritto, scelta

liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

- 3 La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
- 4 Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 5 In caso di dispersione delle ceneri, l'urna vuota va consegnata, a cura e spese della famiglia del defunto ad apposita ditta autorizzata al fine dello smaltimento secondo l'apposita normativa prevista in questi casi;
- 6 In caso di rinuncia all'affidamento, tale circostanza deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio che ha autorizzato la cremazione. In tal caso lo stesso disporrà che le ceneri vengano conservate negli appositi spazi cimiteriali dati in concessione con relativa annotazione sui registri cimiteriali.

ARTICOLO 41

Urne Cinerarie

- 1 Ciascuna, urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 2 A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o della dispersione ceneri in cinerario comune o in natura secondo le norme di riferimento.
- 3 Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono comunque disperse nel cinerario del comune con relativa annotazione nei registri cimiteriali.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 42

Orario

- 1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
- 2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 L'avviso di chiusura è dato, di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- 4 Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito o con modalità che possano favorire le eventuali barriere architettoniche attraverso mezzi ed accessi adeguati a tale scopo.
- 5 Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco o del Responsabile del Settore su concordata approvazione del Sindaco.

ARTICOLO 43

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

- 1 Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute o età, il Responsabile del Servizio non disponga specifica autorizzazione al personale di custodia e di vigilanza, al fine di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito e favorito negli orari autorizzati l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap motorio e va rimosso, ove possibile, ogni prevedibile ostacolo al transito all'interno dei cimiteri che comporti barriera architettonica per anziani e portatori di handicap motori.
- 2 All'interno dei cimiteri, pur essendo vietata la circolazione dei veicoli privati non specificamente autorizzati, si consente nel contesto delle operazioni funebri e di sepoltura, la circolazione dei veicoli privati utilizzati per il trasporto di segni funebri e della stessa salma.
- 3 I mezzi adibiti ad attività operative di tipo tecnico o necessari al trasporto di materiali da utilizzare per le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o costruzione di manufatti autorizzati, devono essere a loro volta segnalati nelle giornate di ingresso e le ditte proprietarie rispondono direttamente di ogni eventuale danno che ne deriva dalla loro presenza in loco.

- 4 Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc..
- 5 Possono circolare secondo gli orari e i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico, scarico o manutenzione.
- 6 Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
 - 6.1 Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - 6.2 Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere e la sobrietà dei luoghi.
 - 6.3 A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o richiesta di elemosine;
 - 6.4 Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 44

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

- 1 Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione dei luoghi ed in specie:
 - 1.1 Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare (se non per motivi autorizzati dalle funzioni religiose), parlare ad alta voce o lanciare urli.
 - 1.2 Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc. salvo particolari circostanze e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
 - 1.3 Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli che non siano connessi con l'attività funeraria o dei servizi cimiteriali. Ogni altro mezzo va motivatamente autorizzato.
 - 1.4 Introdurre oggetti irriverenti al culto dei morti o comunque lesivi della sensibilità e dell'incolumità di chi frequenta i luoghi cimiteriali.
 - 1.5 Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - 1.6 Consumare cibi e bevande.
 - 1.7 Eseguire modifiche e lavori, iscrizioni o altre pratiche anche di abbellimento, sulle tombe altrui, senza autorizzazione a richiesta dei concessionari o degli aventi titolo.
 - 1.8 Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - 1.9 Rimuovere dalle tombe di altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - 1.10 Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - 1.11 Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, o senza osservazione della raccolta differenziata degli stessi come rifiuti.
 - 1.12 Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - 1.13 Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - 1.14 Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari delle persone decedute o dei diretti interessati.
 - 1.15 Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - 1.16 Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - 1.17 Svolgere all'interno del perimetro cimiteriale qualsiasi attività commerciale.
- 2 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
- 3 Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 45

Manifestazioni

- 1 Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere

autorizzate dal Sindaco o motivate dalle normali funzioni cimiteriali o di polizia funeraria.

ARTICOLO 46

Divieto di attività commerciali

- 1 All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi di carattere commerciale o economico.

ARTICOLO 47

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

- 1 Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno, a seconda dei lavori da effettuare, dotarsi delle necessarie autorizzazioni nel rispetto delle norme edilizie e della sicurezza sul lavoro vigenti, nonché dare preventiva comunicazione concordando la presenza degli operatori autorizzati secondo le direttive e la disponibilità del Servizio Cimiteriale.
- 2 Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali secondo gli orari di minor disturbo all'attività cimiteriale stessa e non al di fuori degli orari normali di apertura.
- 3 Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi se non per cause improcrastinabili ed urgenti salvo i periodi indicati nel successivo Art.4.
- 4 Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei Cimiteri.
- 5 E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
- 6 Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed altri arredi di proprietà del Comune.
- 7 Tuttavia, in caso di effettiva necessità da segnalare con congruo anticipo agli Uffici Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo appositamente autorizzato nei Cimiteri, concordando appositamente modalità e criteri di accesso.
- 8 Per quanto concerne le attività edilizie o di manutenzione all'interno dei cimiteri viene costituito apposito albo di asseveramento delle Ditte che dovranno dimostrare a tale scopo il possesso ed il mantenimento della rispondenza ai requisiti di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro ([D.Lgs. 81/2008](#) e ss.mm.ii.), in particolare si raccomanda:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o' autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del suddetto decreto legislativo;
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittive di cui all'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

ARTICOLO 48

Coltivazione di fiori ed arbusti

- 1 Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione). E' altresì consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi su suoli appositamente destinati dal piano regolatore dei cimiteri, a tale scopo tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o piante ed anche alberi d'alto fusto di tipo **Cupressus Sempervirens** (Cipresso comune).
- 2 Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
- 3 Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile

trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 49

Riti funebri

- 1 Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio perché possa, qualora le circostanze lo richiedano, adottare o proporre le necessarie misure di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

- 1 Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
- 2 I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
- 3 Le epigrafi devono essere obbligatoriamente compilate in lingua italiana e possono godere di eventuale traduzione letterale in lingue che osservano caratteri e idiomi differenti, quando è dimostrato che il defunto appartiene a diversa cultura straniera pur residente in Italia, al fine di agevolare l'individuazione della sepoltura ad opera di propri connazionali e/o familiari e congiunti provenienti dalla stessa nazione estera.
- 4 Le citazioni in altre lingue, devono essere preventivamente comunicate e presentate al Responsabile del Servizio complete della traduzione in italiano che comunque rimane la lingua di riferimento principale e non può essere in alcun caso sostituita od omessa.
- 5 Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo anche nel rispetto delle differenti religioni di appartenenza a cui erano legati i defunti.
- 6 Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero e della tomba.
- 7 **Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (quali corone, vasi, piante, ecc.), che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.**
- 8 Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 9 Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli o contenitori di recupero.
- 10 E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che siano rispettosi in altezza ed ingombro delle lapidi di riferimento o di altre adiacenti e delle tombe o dei passaggi attigui.
- 11 **L'installazione di nuove lapidi, in presenza di edicole o altre forme di tomba preesistenti, devono tenere conto di forme e colori non eccessivamente difforni dal contesto dei luoghi o che creino evidente contrasto di stile e colore con forme di eccessiva ed inaccettabile appariscenza.**
- 12 E' consentita la presenza in prossimità della tomba all'atto del seppellimento di un solo ornamento floreale d'ingombro. Le ulteriori corone Floreali, i copricassa e i cuscini floreali ed ogni altro arredo floreale d'ingombro non possono essere introdotti in prossimità della tomba ma devono rimanere esposti in prossimità dell'ingresso dei cimiteri.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 51

Concessioni per sepolture private

- 1 Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1 Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
 - 1.2 Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
- 2 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
- 3 Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 4 La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di superficie e della nuda proprietà da parte del Comune.
- 5 L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1 La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2 L'inizio e la fine della concessione.
 - 5.3 La durata.
 - 5.4 La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
 - 5.5 Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 5.6 Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 52

Durata e Decorrenza delle Concessioni

- 1 Le concessioni cimiteriali a pagamento possono avere la seguente durata:
 - 10 anni per sepolture in terra;
 - 30 anni per sepolture individuali in loculi/colombari comunali;
 - 30 anni nei loculi ossari per resti mortali ed urne cinerarie;
 - 99 anni per edicole private/cappelle di famiglia/colombari privati.Le suddette concessioni risultano rinnovabili previo il nuovo pagamento del relativo canone concessorio previsto alla data di scadenza della concessione.
- 2 La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di sepoltura del primo defunto e in caso di riuso si considera decaduta e soggetta a un nuovo contratto di tipo trentennale. Tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi dati in concessione alle condizioni riportate ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 dell'art. 19 del presente regolamento.
- 3 Le Concessioni Trentennali si distinguono in:
 - 3.1 Locali o sarcofagi per adulti;
 - 3.2 Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti;
 - 3.3 Loculi ossario.
- 4 Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione secondo i canoni concessori prestabiliti.
- 5 Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

- 6 Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanovenali rinnovabili rilasciate antecedentemente al presente regolamento, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto, nel rispetto delle regole concessorie di cui in narrativa.
- 7 Le concessioni novantanovenali rinnovabili si distinguono in:
 - 7.1 Edicola di famiglia/Colombari privati.
 - 7.2 Eventuali lotti di terreno per edificarvi edicole, cappelle gentilizie e monumenti di famiglia.

ARTICOLO 53

Modalità di concessione

- 1 La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 51, può concedersi solo in presenza:
 - 1.1 Di salma per i loculi,
 - 1.2 Di resti ossei per le cellette ossario,
 - 1.3 Di salme di neonati per loculi appositamente dedicati e consoni nelle proporzioni del feretro.
 - 1.4 Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
- 2 Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.
- 3 Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.
- 4 L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste o dell'urgenza di sepoltura che deriva dalle circostanze di avvenuto decesso.
- 5 L'assegnazione verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare.
- 6 L'assegnazione avverrà, partendo dall'alto in basso e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi.
- 7 La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.
- 8 La concessione delle sepolture, non può essere trasferita in nessun caso a terzi da coloro che le hanno in concessione, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, al fine di disporre per ulteriore concessione.
- 9 La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività, confraternite ed altri sodalizi regolarmente registrati con atto notarile non decaduto per motivi di scioglimento ed Enti, nei vari tipi di cui al comma 2 dell'art. 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
- 10 La concessione non può essere fatta a persona o a Enti che mirino a farne uso permanente e/o esclusivamente privato od oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 54

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

- 1 Le concessioni cimiteriali, anche se in uso di una sola o più famiglie, afferiscono in ogni caso ad una sola persona che sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento ed a quanto stabilito nell'atto di concessione, con riferimento alle tariffe ed ai tempi di concessione prefissati.
- 2 Il Dirigente responsabile del Settore, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ARTICOLO 55

Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

- 1 La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per quella dei suoi ascendenti,

- discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore fino al termine prefissato dal contratto di concessione.
- 2 Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
 - 3 Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado previo rinnovo della concessione stessa.
 - 4 Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria e si consolida con il rilascio di nuova concessione onerosa.
 - 5 Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate all'autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
 - 6 In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 56

Manutenzione

- 1 I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
- 2 Solo nel caso siano trascorsi oltre venti anni dall'ultima sepoltura, in caso d'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente ed ove lo stesso non accondiscenda al pagamento delle spese sostenute, la concessione sarà revocata e lo spazio cimiteriale restituito al comune che provvederà alla riduzione in resti della salma ed alla sua definitiva collocazione presso l'ossario comune.
- 3 Le tombe che si riscontrano in evidente stato di abbandono a partire dal riconoscimento della sepoltura a suo tempo richiesta sono soggette all'immediato recupero al patrimonio disponibile con riduzione in resti della salma ivi collocata con analoga collocazione nell'ossario comune, secondo le modalità di cui al successivo art.58.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 57

Cessazione della sepoltura

- 1 Allo scadere del periodo della concessione, o con riferimento alle precedenti concessioni novantanovennali all'atto in cui viene riutilizzato il loculo a cura del concessionario o suo erede, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro, senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario e si provvede al rinnovo del contratto in forma trentennale, con diritto di prelazione al concessionario uscente o suo erede per il seppellimento dei propri familiari. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 58

Cessazione della concessione

- 1 Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca e nel caso di concessioni novantanovennali rilasciate antecedentemente al precedente regolamento, qualora si richieda il riuso degli stessi spazi dati in precedente concessione, in caso di familiare o erede del concessionario originario, previa stipula di nuovo contratto che non può superare il limite trentennale o secondo le nuove regole dettate dal presente regolamento.
- 2 In presenza di concessione edificatoria relativa ad edicole, tombe di famiglia e cappelle gentilizie, si applicano le norme previste nelle normali concessioni, pertanto il mancato inizio dei lavori e la loro mancata realizzazione nei tempi previsti per legge, daranno luogo alla decadenza del permesso edificatorio di cui si potrà ripresentare nuova richiesta secondo le norme in vigore in materia edilizia. Analogamente, sempre nel rispetto delle norme edilizie, si potrà procedere a proroga del permesso di costruire su motivata richiesta e nei tempi di legge.

- 3 Nel caso si presenti la necessità di acquisizione di manufatti sepolcrali abbandonati, ove sia riscontrabile il riferimento concessorio, si procederà con notifica da parte del Comune al concessionario o impersonale agli eredi, al fine di iniziare il procedimento di revoca della concessione stessa. In caso di conclamata irreperibilità o mancato riscontro nei termini previsti oltre il perfezionamento della notifica, verrà considerato il legale abbandono del manufatto stesso che ritornerà in modo irrevocabile nella disponibilità Comunale.
- 4 Quando non è riscontrabile il provvedimento concessorio e non è possibile risalire per la mancanza di riferimenti sul manufatto al concessionario, si procederà con avviso all'albo pretorio comunale che allo scadere dei quarantacinque giorni, senza che sia dimostrata concessione alcuna, si procederà comunque al riacquisto del manufatto nella disponibilità comunale.
- 5 Ogni salma abbandonata e senza che alcuno ne reclami l'appartenenza, all'atto della restituzione del manufatto funebre al Comune, è destinata all'ossario comune, ed ove sia riconoscibile il nome il cognome, l'anno di nascita e l'anno di sepoltura si procederà comunque alla destinazione in ossario comune ma con riduzione in resti in apposito contenitore previsto per legge e lì potrà rimanervi non oltre i successivi 10 anni prima di essere definitivamente trasferita in ossario comune.

ARTICOLO 59

Divisione, Subentri

- 1 Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma di istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 2 Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia non comporta accrescimento e non può rappresentare ulteriore cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate attraverso dichiarazione espressamente protocollata, dagli Uffici e Servizi Cimiteriali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso previa stipula di nuovo contratto di concessione e del pagamento dei canoni prestabiliti.
- 3 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando, col parere di tutti, uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 4 Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato (30 - 99 anni)

- 1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.
 - 1.1 In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, (decurtato di un 10% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero. Tale rimborso non ha luogo quando trattasi di ulteriore sepoltura avvenuta in periodo successivo alla sepoltura originaria a suo tempo data in concessione, indifferentemente da eventuali rapporti di consanguineità o parentela.
- 2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione di manufatti concessi in perpetuità

- 1 Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal privato a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
 - 1.1 In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtati di un 30% se utilizzato o del 15% se mai occupato;
- 2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 62

Revoca

- 1 Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2 Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Settore incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 anni nel caso di concessione novantannuale precedentemente rilasciata o di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3 Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà essere data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 63

Decadenza

- 1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1 Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
 - 1.2 Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - 1.3 In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - 1.4 Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - 1.5 Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 30 anni.
 - 1.6 Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - 1.7 Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,
- 2 La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa notifica della diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3 In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi, trascorsi i quali la stessa è da ritenersi irrevocabile.
- 4 La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 64

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1 Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Settore incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 65

Estinzione

- 1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
- 2 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 66

Esecuzione opere ed accesso al cimitero

- 1 Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
- 2 E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili e tendenti ad azioni di monopolio.
- 3 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 4 I materiali in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.

ARTICOLO 67

Autorizzazioni ad effettuare lavori

- 1 Nessuna opera può essere intrapresa nei cimiteri comunali ove manchi comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- 2 Le lapidi, le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti, iscrizioni o epigrafi da porsi sulle lapidi delle tombe e dei colombari, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver sentito preliminarmente il Servizio/Ufficio che si occupa del Cimitero, per quanto riguarda gli eventuali tipi previsti.

ARTICOLO 68

Obblighi e divieti per il personale dipendente del Servizio Cimiteri

- 1 Il personale tecnico-operativo dipendente di questa Amministrazione, afferente il Servizio Cimiteriale, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è comunque tenuto:
 - 1.1 A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - 1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - 1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 2 Al personale suddetto è vietato:
 - 2.1 Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - 2.2 Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - 2.3 Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - 2.4 Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente

all'attività cimiteriale all'interno dei cimiteri ed in qualsiasi momento. Al di fuori di essi ogni eventuale attività va sottoposta alle relative autorizzazioni di legge.

- 2.5 Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
 - 2.6 Fare uso di strutture pertinenti od attrezzature in dotazione al di fuori di quelle preordinate alla funzionalità ed all'efficienza del cimitero stesso.
- 3 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave che possa dar luogo ad ipotesi di reato, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 69

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1 Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano del Cimitero.

ARTICOLO 70

Registro delle operazioni cimiteriali

- 1 Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 71

Schedario dei defunti

- 1 E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
- 2 Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
 - 2.1 Le generalità del defunto;
 - 2.2 Il numero della sepoltura;
 - 2.3 Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.

ARTICOLO 72

Schedario informatizzato delle concessioni

- 1 E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. Tale attività è destinata a essere convertita in sistema informativo cimiteriale con digitalizzazione dei dati ed apposite cartografie georeferenziate con database collegato che consenta ogni attività gestionale utile agli scopi del presente regolamento e delle leggi in vigore.

ARTICOLO 73

Illuminazione votiva

- 1 Il servizio di illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle ad inumazione. La realizzazione degli impianti deve avvenire preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.
- 2 La gestione delle lampade votive e occasionali, ovvero dell'impianto elettrico del cimitero è di competenza dell'Ente, che può concedere, attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata. La gestione dell'illuminazione votiva, sarà regolamentata da apposito dispositivo disciplinante la materia ed i rapporti contrattuali con l'utenza.

- 3 E' consentito altresì, per le sole cappelle gentilizie, per le edicole di famiglia e per eventuali blocchi di colombari dati in concessione (in quest'ultimo caso previo assenso da parte del competente ufficio), l'installazione di pannelli fotovoltaici da posizionarsi sulle coperture, previa acquisizione dei pareri dei relativi enti preposti, anche alla tutela paesaggistico-ambientale.
- 4 Per le aree non ancora energizzate, è consentito l'utilizzo di dispositivi temporanei di illuminazione (ricaricabile o fotovoltaico).

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 74

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2 Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne, se ne ha diritto, formale riconoscimento.
- 3 Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto della normativa precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi, a condizione che non contrasti con le nuove disposizioni derivanti dall'attuazione del presente regolamento.
- 4 Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione di loculi cimiteriali e di disposizioni generali, relative ai servizi cimiteriali precedenti, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 75

Autorizzazioni e Cautele

- 1 Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77 c.c.), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).
- 2 In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3 Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 76

Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

- 1 Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile del Settore cui afferiscono i Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria. Il Responsabile del Settore, con proprio atto determinativo, può nominare il Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 2 Il suddetto Responsabile del Settore e/o il Responsabile del Servizio, nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, si avvale, per quanto previsto per legge, della competente struttura del Dipartimento di prevenzione e di medicina legale dell'A.S.P. territoriale.

ARTICOLO 77

Assegnazione a Enti - Comunità religiose e alle Confraternite/Congreghe

E' consentita la concessione di Suolo, Loculi e Ossari a favore di Enti, Comunità religiose, Confraternite/Congreghe, che abbiano sede nel Comune, per la realizzazione di Edicole Funerarie, Loculi e Ossari per la collocazione di feretri e dei resti, già mineralizzati, dei cittadini appartenenti alla stessa Comunità, ai sensi dell'art. 93, del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Tali Concessioni devono avvenire

previa presentazione di istanza all'Ufficio Competente dell'Ente e la realizzazione delle opere edilizie, dovrà avvenire previo rilascio del titolo abilitativo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

Le aree e le strutture cimiteriali esistenti, già in possesso e in gestione della Confraternita/Congrega, continueranno ad essere gestite dalla stessa con le modalità finora applicate. Eventuali ampliamenti delle aree cimiteriali in possesso della Confraternita/Congrega, dovranno essere preventivamente concordati, approvati e concessi da parte del Comune di Brognaturo, previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie. La Confraternita/Congrega dovrà gestire le proprie aree in ottemperanza al presente Regolamento e al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 78

Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

- 1 Salvo quanto previsto dall'art. 74, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire il loro corso per quanto riguarda la durata della concessione ed il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che in ambito di concessioni novantanovenali, anche in riferimento a più loculi, in cui si determini il riuso dello spazio cimiteriale a suo tempo concesso per la sepoltura. Le concessioni di sepolture o spazi cimiteriali a tempo indeterminato vengono assoggettate a canone decennale il cui importo è stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale e possono essere oggetto di rinuncia ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La rinnovabilità o la trasformazione è concessa con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
- 2 Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dagli artt. 60 e 61 del presente regolamento.
- 3 Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione "*Juris Tantum*" della sussistenza del diritto d'uso della concessione stabilendo comunque le modalità ed il tipo della concessione.
- 4 L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 79

Disposizioni finali

- 1 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

ARTICOLO 80

Entrata in vigore

- 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ogni regolamentazione comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI BROGNATURO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

P.zza del Popolo n.1, cap 89822 Brognaturo (VV)– P.I. 00298720798

Tel 0963/74080

email: info@comune.brognaturo.vv.it pec: protocollo.brognaturo@asmepec.it

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

- Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
- Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
- Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
- Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

Gradi	Parenti in Linea retta	Parenti in linea collaterale	Affini
I	Genitori Figli		Suoceri Generi Nuore
II	Nonni Nipoti (figli dei figli)	Fratelli Sorelle	Cognati
III	Bisnonni Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)	Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle)	
IV	Trisavoli	Cugini Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle) Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)	

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)